

Comune di Borgo a Mozzano



Regolamento Edilizio

Allegato n. 3

**Disposizioni di decoro e qualità delle opere manufatti
privi di rilevanza edilizia ed urbanistica**

Settembre 2016

INDICE GENERALE

Capitolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Obiettivi ed indirizzi
 - §1 Criteri e condizioni da rispettare
 - §2 Distanze da rispettare per l'installazione
 - §3 Procedimenti per l'installazione

Capitolo II - Elementi di arredo di giardini e spazi pertinenziali

- Art. 2 Pergolati
 - §1 Coperture ombreggianti
- Art. 3 Gazebo
- Art. 4 Arredi da giardino di piccole dimensioni
 - §1 Barbecue
 - §2 Fontanelle
 - §3 Sculture e installazioni ornamentali
 - §4 Fioriere
 - §5 Voliere
- Art. 5 Pavimentazioni esterne permeabili
- Art. 6 Piccoli manufatti con funzioni accessorie
 - §1 Disposizioni generali
 - §2 Ripostigli e depositi per i mezzi e gli attrezzi da giardino
 - §3 Depositi per combustibili fossili "Legnaie, ecc."
 - §4 Ricovero animali domestici e da cortile
 - §5 Tettoie ombreggianti per i parcheggi scoperti
- Art. 7 Recinzioni semplici e delimitazioni di vario genere

Capitolo III - Installazioni temporanee o stagionali

- Art. 8 Piscine stagionali prefabbricate
- Art. 9 Serre stagionali da giardino
- Art. 10 Installazione stagioni per attività economiche
- Art. 11 Manufatti per copertura stagionale di impianti sportivi
- Art. 12 Strutture temporanee per manifestazioni
- Art. 13 Occupazione temporanea suolo privato e pubblico

Art. 10 - Manufatti per copertura stagionale di impianti sportivi

Capitolo IV - Installazione impiantistiche di modeste dimensioni

Capitolo V - Elementi segnaletici e pubblicitari

- Art. 14 Insegne
 - §1 Disposizioni generali
 - §2 Disposizioni per installazione sui nuovi edifici
 - §3 Disposizioni per installazione su aree pubbliche
 - §4 Deroghe
 - §5 Pareri e autorizzazioni obbligatorie per l'installazione
- Art. 15 Insegne interne alle aperture
- Art. 16 Insegne sulla facciata
- Art. 17 Insegne a bandiera
 - §1 prescrizioni per i centri di matrice antica

Art.18 Insegne su struttura portante poggiate su terreno

Art. 19 Cartelloni pubblicitari

Art. 20 Targhe indicati arti, mestieri e professioni

Capitolo VI- Ulteriori opere ed interventi o manufatti privi di rilevanza edilizia

Art. 21 Tende da sole

§1 Disposizioni generali

§2 Tende mobili libere

§3 Tende fisse regolabili

§4 Prescrizioni per le installazioni sugli edifici o centri di matrice antica

§5 Tende installate su suolo pubblico

Art. 22 Serramenti esterni, inferriate e simili

Art. 23 Espositori, bacheche e simili

§1 Disposizioni generali

§2 Le bacheche

§3 Mostre e espositori e vendita automatizzate

§4 Bancomat

§5 Cassette postali

Art. 24 Coperture retrattili a servizio degli insediamenti produttivi

Capitolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Obiettivi ed indirizzi

Per quanto di competenza del presente regolamento i manufatti elencati nel presente titolo sono assimilati alle opere che non hanno rilevanza edilizia, così come classificate dalle vigenti disposizioni normative regionali e le disposizioni di seguito riportate hanno valore relativamente alle stesse solo nel territorio del comune di Borgo a Mozzano. E' generalmente consentito installare e realizzare nella resede di pertinenza di singoli edifici o di quelle a comune di più unità immobiliari, le opere e manufatti sopra richiamati, rispettando i criteri, le condizioni generali e quelle specifiche indicate nei rispettivi articoli del presente regolamento, allo scopo di mantenere un adeguato decoro ed equilibrio tra gli elementi tipologici, formali e cromatici degli edifici e le rispettive resedi.

Le opere e le installazioni indicate nei successivi: articolo 3; articolo 4 paragrafo 5; articolo 6; sono consentite una tantum, pertanto le stesse potranno essere installate una sola volta, per ogni unità immobiliare, nella resede di pertinenza della stessa o in quella a comune. Nel caso di resedi a comune di più unità immobiliari, l'installazione potrà avvenire localizzando i manufatti con tipologie a schiera, concentrate in un unico punto della resede stessa.

Il mancato rispetto dei limiti dimensionali, tipologici, funzionali e dei criteri indicati nei successivi articoli del presente regolamento/titolo, comporterà l'applicazione delle specifiche sanzioni previste dal presente regolamento, oltre a quelle di natura amministrativa e penale nei casi in cui si ravvisi che per come sono state eseguite le opere e le installazioni le stesse si possono configurare come interventi di rilevanza edilizia, secondo i criteri indicati dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

§1 - Criteri e condizioni da rispettare

Si riportano di seguito i criteri e le condizioni che obbligatoriamente si dovranno seguire e rispettare per la installazione degli arredi indicati nel presente regolamento:

- Dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione per rispettare il principio di interesse pubblico di mantenere un adeguato decoro estetico-ambientale;
- Si dovrà evitare l'utilizzo di materiali di recupero quali assi, lastre di plastica o di metallo, teli di vario genere, cartelloni, ecc.,
- Si dovranno adottare forme, cromie e materiali coerenti con i caratteri dell'edificio principale e del contesto ambientale all'interno del quale sono installati, salvo quanto indicato nei successivi capitoli e relativi articoli e paragrafi.
- Si dovranno utilizzare esclusivamente materiali e soluzioni strutturali facilmente rimovibili previo smontaggio e non per demolizione.
- Dovranno essere realizzate nel rispetto delle dimensioni massime indicate negli specifici articoli di seguito riportati.
- Dovranno essere semplicemente appoggiati al suolo o infissi nello stesso senza fondazioni di alcun tipo od essere appoggiati su piccoli plinti in corrispondenza degli angoli. Nei casi in cui siano già presenti nella resede parti pavimentate i manufatti potranno essere poggiati o fissati con tasselli facilmente rimuovibili, direttamente sulla pavimentazione esistente. Quando i manufatti non possono essere poggiati sul suolo o sulle pavimentazioni esistenti, la connessione a terra degli elementi portanti dovrà essere realizzata esclusivamente mediante elementi prefabbricati inseriti nel suolo, facilmente rimovibili ed asportabili. Rimane comunque possibile fissare direttamente nel terreno gli elementi prefabbricati verticali portanti, senza l'uso di getti o opere murarie appositamente realizzate.
- Per l'installazione non si dovrà procedere a movimenti di terra, che comportino interventi nella resede superiori al semplice livellamento, considerando come tale il movimento di terra eseguito a compenso di scavo e rinterro, per una media di altezza non superiore a cm. 30.

- Non potranno essere dotati di impianti e collegamenti ai servizi pubblici, autonomi rispetto a quelli del fabbricato principale.
- La loro realizzazione dovrà prevedere che gli standard superficiali di permeabilità esistenti (verde piantumato, area permeabile, area a parcheggio) siano mantenuti entro i limiti previsti dalle norme vigenti, ovvero senza creare pregiudizio alla situazione attuale, nel caso in cui già nello stato di fatto non vi sia il rispetto di tali norme.
- L'installazione dei manufatti indicati nel presente articolo non potrà creare problemi di emissioni dannose o moleste nei confronti dei confinanti, secondo i principi dettati dal codice civile, sia per il materiale che per l'utilizzo che ne viene fatto.
- L'intervento ammesso sugli stessi, una volta installati, è quello di manutenzione ordinaria, da svolgere obbligatoriamente per mantenere in un adeguato stato di decoro il manufatto, come ad esempio quello necessario alla ripulitura, verniciatura e sostituzione di piccole parti, del manto di copertura e delle parti deteriorate. Per gli interventi più consistenti si dovrà necessariamente passare per la rimozione del vecchio manufatto e il montaggio del nuovo nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento.

Le opere indicate nel presente regolamento non dovranno comunque:

- prevedere la realizzazione di qualsiasi opera in muratura o che abbia comunque rilevanza edilizia;
- non potranno mai dare origine ad acquisizione di diritti urbanistici-edilizi o civilistici, nei confronti delle proprietà circostanti e del pubblico interesse. Pertanto queste opere non potranno mai essere ristrutturate e consolidate in futuro con materiali diversi, così da renderli a tutti gli effetti manufatti permanenti;
- avere rilevanza ai fini della vigente normativa antisismica;

Per quanto riguarda la rilevanza fiscale ai fini del classamento presso l'Agenzia delle Entrate delle opere e manufatti indicate nel presente regolamento si rimanda a quanto stabilito dalle specifiche disposizioni nazionali in materia.

§2 - Distanze da rispettare per l'installazione

Nel procedere alla installazione dei manufatti indicati nei successivi capitoli si dovranno obbligatoriamente osservare le distanze stabilite dal Codice civile, seguendo le norme generali dallo stesso per quanto riguarda le distanze dai confini e dai fabbricati di altre proprietà. Sono sempre ammesse deroghe alle stesse mediante accordi sottoscritte tra i proprietari confinanti interessati.

Per quanto riguarda le distanze dalle strade si dovranno rispettare i criteri dettati direttamente dal Codice della Strada e dal suo regolamento di Attuazione, considerato che i manufatti non sono qualificabili come fabbricati.

§ 3 – Procedimenti per l'installazione

L'installazione dei manufatti indicati nel presente regolamento non è soggetta ad alcun procedimento amministrativo, né all'obbligo di alcuna forma di comunicazione al S.U.E. o in generale al comune, trattandosi di attività priva di rilevanza edilizia.

Mentre a seguito di quanto disposto dalla vigenti disposizioni regionali l'installazione e la realizzazione rimane comunque subordinata:

- a) il rispetto delle disposizioni del Codice per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;
- b) il previo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l'installazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo;
- c) autorizzazione per la occupazione del suolo pubblico, ai sensi degli specifici regolamenti degli enti proprietari del suolo (Provincia, Comune, Stato).

Capitolo II - Elementi di arredo di giardini e spazi pertinenziali

Il presente capitolo regola le modalità e i criteri che si dovranno seguire per installare nel territorio del comune di Borgo a Mozzano quei manufatti che rientrano nella categoria qualificata dalle disposizioni regionali vigenti come: **“Elementi di arredo di giardini e spazi pertinenziali”** così come indicato nei successivi articoli e paragrafi.

Art. 2 - Pergolati

Per quanto di competenza del presente regolamento si ritiene che possono rientrare nella categoria indicata dalle disposizioni regionali in vigore come: **“i pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche”** quei manufatti acquistati a libero mercato o realizzati assemblando materiali idonei secondo le indicazioni dettate al precedente art. 1, composti da elementi verticali e orizzontali in legno o in profilati di metallo verniciato, posti anche inclinati o con la forma di arco, installati nella resede di un edificio o sulle terrazze presenti nelle unità immobiliare esistenti negli stessi, nel rispetto della tipologia tradizionale del territorio **“Borghigiano”**, per l'esclusiva funzione di ombreggiare mediante la coltivazione di piante ornamentali o fruttifere rampicanti.

Generalmente i pergolati sono realizzabili in tutti i terreni coltivati ad orto o giardino utilizzati come resede o a corredo dei fabbricati esistenti, in quanto adiacenti agli stessi.

La realizzazione di pergolati nei criteri indicati nel presente articolo è di fatto un intervento di coltivazione agricola e quindi non si stabiliscono limiti dimensionali.

Se realizzati in legno gli elementi della struttura non dovranno avere una raggio superiore a cm. 10, se di sezione circolare, se di forma quadrata o rettangolare non dovranno superare la dimensione cm. 20x15. Gli elementi potranno essere verniciati in legno impregnato o colorati con cromie adeguate. Se realizzati con profilati di metallo, questi potranno essere di sezione circolare o altre forme, purchè la sezione dei profili non sia superiore a cm. 5, nel caso di uso di materiali plastici cm. 10.

I profili di metallo che anche se zincati a caldo dovranno essere comunque verniciati con adeguate cromie, compreso il color ferro.

Non è ammessa l'installazione di elementi laterali di tamponamento, anche se aperti come grigliati o teli fissi o scorrevoli.


Come da tradizione locale i pergolati possono essere realizzati anche in aderenza al fabbricato principale a scopo di schermatura dall'irraggiamento solare, salvaguardando comunque le condizioni igieniche e sanitarie che devono essere comunque garantite per l'utilizzo del fabbricato stesso. In questi casi dovranno assumere dimensioni ed ingombri tali da creare un'adeguata simmetria e coerenza con le dimensioni del fabbricato al quale si appoggiano, oltre che adeguarsi alle cromie presenti.

§1 - Coperture ombreggianti

I pergolati possono essere in parte utilizzati come coperture ombreggianti nella stagione primaverile-estiva, inserendo su porzioni degli stessi di pertinenza di una singola unità immobiliare non superiori complessivamente a mq. 10 di materiali posti sotto la vegetazione rampicante, come cannicci e teli monocolori o trasparenti, aventi lo scopo di consentire l'utilizzazione degli spazi sottostanti i pergolati per la sosta e lo svago all'aperto evitando la caduta a terra degli elementi vegetazionali delle piante rampicanti.

I pergolati realizzati con colonne di sostegno in muratura (presenti nelle tipologie tradizionali locali del territorio del comune di Borgo a Mozzano), non rientrano tra quelli indicati nel presente articolo in quanto sono considerati opere edilizie e quindi dovranno essere autorizzati con lo specifico titolo edilizio previsto dalla vigenti disposizioni nazionali e regionali e dal presente regolamento.

Anche i pergolati che presentano la copertura realizzata con materiali rigidi e durevoli che offrono riparo dalle precipitazioni atmosferiche, sono da considerarsi a tutti gli effetti opere edilizie classificabili come tettoie, porticati, ecc. e quindi dovranno essere autorizzati con lo specifico titolo edilizio. Si riportano di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni schemi grafici di riferimento



Art. 3 - Gazebo

Per quanto di competenza del presente regolamento si ritiene che possono rientrare nella categoria indicata dalle disposizioni regionali in vigore come: **“i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all’aperto”** quei manufatti acquistati a libero mercato o realizzati assemblando materiali idonei secondo le indicazioni dettate al precedente art. 1, installati in posizione staccata ed isolata nella resede di un edificio o di una unità immobiliare esistente, da destinare esclusivamente ad ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all’aperto.

Il gazebo è generalmente costituito da struttura asti-forme composta da montanti e travi in legno, metallo o plastica verniciati, assemblata in modo adeguato per formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, svago, ombreggiamento. La struttura portante è costituita da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili facilmente previo smontaggio e non per demolizione.

Questi manufatti potranno essere costruiti assemblando sul posto tutti gli elementi prefabbricati che ne costituiscono la struttura, senza realizzare nessuna opera muraria o potranno essere semplicemente installati montando direttamente sul posto un manufatto prefabbricato acquistato a libero mercato. Quelli assemblati non potranno essere realizzati con materiali eterogenei di fortuna, ma esclusivamente con elementi regolari di legno impregnato o con profilati in ferro verniciato con cromie adeguate, che presentino disegni simmetrici e decorosi.

La struttura del gazebo non può essere tamponata lateralmente con materiali e soluzioni diverse dai grigliati di legno o teli in tessuto monocolore e leggero scorrevoli e avvolgibili, mentre può essere coperta esclusivamente con materiali leggeri deformabili di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli in tessuto monocolore, cannicciate o similare, escludendo qualsiasi materiale rigido e durevole.

Non potranno essere utilizzati come deposito, magazzini o ricoveri di materiali di vario genere, se non degli arredi stessi da giardino per la protezione dei quali sono stati installati, (sedie e tavoli).

La dimensione massima del manufatto non potrà essere superiore a mq. 20 di superficie lorda e ml. 3 di altezza.

Art. 4 Arredi da giardino di piccole dimensioni

Per quanto di competenza del presente regolamento si ritiene che possono rientrare nella categoria indicata dalle disposizioni regionali in vigore come: **“arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, quali barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni ornamentali in genere, fioriere, voliere e simili gli interventi, le opere e i manufatti indicate nei seguenti paragrafi:**

§1 - Barbecue

Sono quei manufatti prefabbricati acquistati a libero mercato che hanno la funzione di consentire agli utilizzatori del fabbricato, nella cui resede vengono posizionati, di cuocere e cucinare cibi all'area aperta. Questi manufatti devono essere posizionati nella resede in modo da non creare fastidiose emissioni di fumi sulle proprietà confinanti, siano esse private che pubbliche. Possono essere installati anche su pavimentazioni esistenti e anche a ridosso del fabbricato principale. Si ritiene che possono entrare nella seguente categoria anche i forni su ruote, acquistabili a libero mercato. Per la installazione di questi manufatti non si ritiene di dover dettare particolari regole relativamente alle loro dimensioni, stabilendo comunque il rispetto dei criteri di cui al precedente Art. 1.

§2 - Fontanelle

Sono quei manufatti prefabbricati acquistati a libero mercato che hanno la funzione di creare con la loro installazione un punto di approvvigionamento idrico all'aperto o di costituire un arredo della resede. Sono comprese anche le porzioni utilizzabili come vasca ornamentale. Questi manufatti possono essere collegati ai servizi, sia per quanto riguarda l'acqua di alimentazione, sia per l'elettricità che può servire per il funzionamento dei motori e delle pompe di sollevamento, oltre che le illuminazioni che spesso sono comprese nel manufatto. Si possono far rientrare nella presente categoria anche tutti gli impianti di irrigazione dei giardini e degli orti, inseriti all'interno della resede. Possono essere installati nel caso di presenza di impianto elettrico, a condizioni che siano rispettate le specifiche disposizioni in materia e nei casi in cui sia necessario, dovrà essere certificato dall'installatore la regolarità dell'impianto che dovrà essere depositato secondo le specifiche disposizioni in materia. Nel caso di presenza di illuminazione questa dovrà rispettare i criteri indicati all'art. del Regolamento urbanistico. Per la installazione di questi manufatti non si ritiene di dover dettare particolari regole relativamente alle loro dimensioni, stabilendo comunque il rispetto dei criteri di cui al precedente Art. 1.

§3 - Sculture e installazioni ornamentali

Sono quei manufatti prefabbricati acquistati a libero mercato che hanno la funzione di creare con la loro installazione un abbellimento artistico ed un arredo della resede o di parte di questa creando anche: percorsi, aiuole, punti di sosta, come panchine e ogni elemento ritenuto destinato a questo scopo.

Per la installazione di questi manufatti non si ritiene di dover dettare particolari regole relativamente alle loro dimensioni, stabilendo comunque il rispetto dei criteri di cui al precedente Art. 1.

§4 - Fioriere

Sono quei manufatti prefabbricati acquistati a libero mercato destinate al contenimento di una certa quantità di terreno e terriccio, utilizzando il quale verranno piantate e coltivate, piante ornamentali, ortaggi, fiori da recidere, ecc. Le fioriere potranno essere posizionate sui marciapiedi, terrazze, scalinate, ecc. o comunque in tutti gli spazi adeguati presenti nella resede dei fabbricati o di unità immobiliare esistente. Per la installazione di questi manufatti non si ritiene di dover stabilire particolari regole relativamente alle loro dimensioni, stabilendo comunque il rispetto dei criteri di cui al precedente Art. 1.

§5 - Voliere

Sono quei manufatti acquistati a libero mercato o realizzati assemblando materiali adeguati secondo le indicazioni dettate al precedente art. 1, da installare nella resede di un edificio o di una unità immobiliare esistente, per la funzione di contenimento, ricovero e riparo dalle intemperie di volatili e pennuti domestici.

La voliera potrà avere una copertura realizzata per la superficie strettamente necessaria ad offrire il giusto riparo agli animali cercando di ridurre al massimo l'impatto visivo del contesto in cui si trova, anche utilizzando sistemi di occultamento con essere vegetali.

Per facilitarne la periodica pulizia dovranno essere previste adeguate modalità di raccolta delle acque da smaltire nel rispetto delle specifiche disposizioni o il collegamento ai collettori fognari del fabbricato e per consentire la raccolta delle acque di lavaggio si potranno realizzare pavimentazioni impermeabili, per costruire le quali si dovrà essere preventivamente ottenuto lo specifico titolo edilizio previsto dalla vigenti disposizioni, salvo i casi in cui le pavimentazioni siano già esistenti.

Fanno eccezione i casi in cui la voliera sia realizzabile a terra, senza pavimentazione, perché consentito dalle specifiche disposizioni veterinarie e igienico sanitaria vigenti.

La dimensione massima del manufatto non potrà essere superiore a mq. 10 di superficie lorda e ml. 3 di altezza.

Art. 5 Pavimentazioni esterne permeabili

Per quanto di competenza del presente regolamento si ritiene che possono rientrare nella categoria indicata dalle disposizioni regionali in vigore come: **“le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul terreno, prive di giunti stuccati o cementati”** quelle realizzate con questi criteri nella resede di un edificio o di più unità immobiliari esistenti, appoggiando semplicemente sul terreno naturale o mediante il preventivo livellamento secondo i criteri indicati al precedente Art. 1.

Sono utilizzabili per la realizzazione di questo particolare tipo di pavimentazione permeabile, elementi acquistabili a libero mercato, sia di forma regolare che irregolare, composti di materiali naturali, come: pietra o legno.

E' ammessa anche l'utilizzazione di elementi prefabbricati in cemento o altri materiali reperibili a libero mercato in forma di mattonelle, lastre di pietra, ecc. o elementi assemblabili, purchè consentito dalle disposizioni dello strumento urbanistico in relazione alla zona urbanistica di riferimento.

Dovranno essere evitati in ogni modo materiali ed elementi che con la presenza di umidità possono essere scivolosi e quindi pericolosi per l'incolumità di chi li utilizza.

Art . 6 - Piccoli manufatti con funzioni accessorie

Per quanto di competenza del presente regolamento si ritiene che possono rientrare nella categoria indicata dalle disposizioni regionali in vigore come: **“i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo”** quei manufatti acquistati a libero mercato o realizzati assemblando materiali idonei secondo le indicazioni dettate al precedente art. 1, installati nella resede di un edificio o di una unità immobiliare esistente da destinare esclusivamente alle funzioni indicate nei successivi paragrafi.

§1 - Disposizioni generali


Questi particolari manufatti dovranno essere generalmente posizionati nella parte tergale del lotto o in alternativa ai lati, ma mai collocarsi sul fronte principale del fabbricato del contesto abitativo in cui si inseriscono, se questo è visibile dalle aree pubbliche. Sono ammesse posizioni diverse solo nel caso in cui siano chiaramente già occultati dalla vista o realizzando una adeguata mascheratura con essenze vegetali sempre verdi, che dovranno essere curate adeguatamente e mantenute in buono stato vegetativo nel corso del tempo. Se visibili da strade pubbliche se ne dovrà obbligatoriamente occultare la vista, nel modo sopra indicato con siepi sempreverdi di pari altezza o piante rampicanti poste sul lato prospiciente la strada, anche utilizzando appositi elementi di sostegno verticale in legno o ferro, da realizzare con i criteri previsti per i pergolati.

Potranno essere costruiti assemblando sul posto tutti gli elementi prefabbricati che ne costituiscono la struttura e la sagoma, senza realizzare nessuna opera muraria o potranno essere semplicemente installati montando direttamente sul posto un manufatto prefabbricato acquistato a libero mercato. Quelli assemblati non potranno essere realizzati con materiali eterogenei di fortuna, ma esclusivamente con tavole regolari di legno impregnato o verniciato con adeguate cromie, la copertura dovrà prevedere materiali e colori che permettano di ridurre l’impatto visivo, come rosso, verde o marrone.

Nei casi in cui siano installati in adiacenza al fabbricato principale, si potranno realizzare le pareti esterne con materiali prefabbricati a paramento esterno liscio e tinteggiato dello stesso colore della facciata del fabbricato principale, nel rispetto di quanto prescritto per le tinteggiature dal presente regolamento edilizio. Sono ammesse anche parti trasparenti, per il passaggio della luce, siano essere piccole finestre o porte di accesso. Queste non potranno mai essere poste però sui lati prospicienti le proprietà confinanti se non nel rispetto delle distanze urbanistiche di zona.

Come tipologia adeguata, per questa categoria di manufatti è ritenuta adeguata la sagoma rettangolare o quadrata, con copertura a capanna ad una o due falde.

Si riportavano di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni schemi grafici di riferimento per la scelta delle tipologie dei manufatti da installare:



§2 - Ripostigli e depositi per i mezzi e gli attrezzi da giardino

Sono quei manufatti da destinare al ricovero degli attrezzi e prodotti necessari: alla manutenzione del giardino o alla coltivazione dell'orto. Si potranno utilizzare anche per il ricovero degli arredi del giardino. Per la loro installazione si dovrà rispettare quanto indicato al precedente paragrafo §1.

La dimensione massima del manufatto classificabile in questa categoria non potrà essere superiore a mq. 16 di superficie coperta e ml. 3 di altezza in colmo.

§3 - Depositi per combustibili fossili "Legnaie, ecc."

Sono quei manufatti da destinare esclusivamente alla funzione di deposito legna da ardere o di altri combustibili assimilabili alle biomasse rinnovabili (ad esempio pellet), necessari per i consumi degli utilizzatori degli impianti di riscaldamento posti all'interno dell'immobile a servizio del quale viene installato il deposito. Per questi manufatti oltre a quanto indicato al precedente paragrafo §1 si dovrà rispettare per la loro installazione le eventuali norme di prevenzione incendi, se previste sulla base dei quantitativi di materiali depositati.

La dimensione massima del manufatto non potrà essere superiore a mq. 20 di superficie coperta e ml. 3,00 di altezza in colmo.

§4 - Ricovero animali domestici e da cortile

Sono quei manufatti che servono a fornire un adeguato ricovero e riparo dalle intemperie degli animali domestici, quali: cani, gatti, o animali di compagnia in genere da installare nella resede di un edificio o di una unità immobiliare esistente. Per il dimensionamento degli stessi si dovranno rispettare tutti i parametri e le indicazioni dettate dalle specifiche disposizioni vigenti in materia di veterinaria e tutela degli animali, oltre che gli specifici regolamenti comunali, pertanto la loro dimensione minima e massima sarà condizionata dagli specifici parametri indicati negli stessi.

Nei casi in cui per rispettare i criteri igienici previsti dagli specifici regolamenti per realizzare l'adeguato ricovero secondo i criteri sopra indicati, sia necessario realizzare delle opere permanenti in muratura, come ad esempio le pavimentazioni impermeabili, per queste dovrà essere ottenuto lo specifico titolo edilizio previsto dalla vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i ricoveri da realizzare per gli animali di allevamento, quali: equini, i bovini, i suini, ovini e gli animali esotici, ecc..

§5 - Tettoie ombreggianti per i parcheggi scoperti


Sono quelle strutture leggere asti formi aperte su tutti i lati idonee alla protezione ed ombreggiamento dello spazio sottostante destinato ad area di parcheggio pertinenziale nella resede di un edificio o di una unità immobiliare esistente. Dovranno essere realizzate con materiali coerenti al contesto in cui vengono inseriti, generalmente: legno, ferro verniciato o materiali misti, utilizzando le cromie del fabbricato principale e delle altre opere presenti nella resede. Su queste strutture potranno essere installate solo coperture con semplice funzione di ombreggiamento e quindi permeabili, come cannicciate, teli leggeri monocolore, eventualmente schermati da piante rampicanti riprendendo i criteri dei pergolati. L'installazione di coperture impermeabili con materiali rigidi e durevoli di qualsiasi genere determinano di fatto la qualificazione del manufatto come parcheggio coperto con rilevanza edilizia e non più di tettoie ombreggianti e pertanto la loro realizzazione non è regolamentata dalle disposizioni del presente capitolo ed è subordinata all'ottenimento di uno specifico titolo edilizio, da richiedersi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Questi manufatti potranno coprire unicamente le parti della resede destinate alla sosta e non le corsie di transito. Si considera come tipologia minima quella che copre una superficie pari ad almeno un posto macchina equivalente alle dimensioni di un box di parcheggio pubblico, previsto dal codice della strada.

Le strutture potranno avere un'altezza non superiore a mt. 2,40. Sono ammesse dimensioni maggiori della copertura e altezze superiori delle strutture, solo per i casi in cui sia dimostrata l'esigenza in relazione al mezzo che si deve proteggere e del quale si deve allegare il libretto di circolazione contestualmente alla presentazione della comunicazione di installazione di cui al precedente art. 1.

Nel caso di presenza nella resede del fabbricato di più aree a parcheggio a servizio di una singola unità immobiliare, le tettoie potranno essere installate solo su una di queste.

Nel caso di più unità immobiliari si potrà installare la tettoia ombreggiante sulle relative aree a parcheggio.

Per i parcheggi di attività produttivi, si potrà installare sull'intera area destinata a parcheggio dei dipendenti e dei clienti.



Art. 7 Recinzioni semplici e delimitazioni di vario genere

Per quanto di competenza del presente regolamento si ritiene che possono rientrare nella categoria indicata dalle disposizioni regionali in vigore come: **“ le recinzioni realizzate in rete e con sostegni semplicemente infissi al suolo senza opere murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo e gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l'accessibilità carrabile a spazi di proprietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori e simili”** quei manufatti acquistati a libero mercato o realizzati assemblando materiali secondo le indicazioni dettate al precedente art. 1, che servono a impedire il libero accesso agli immobili da parte di persone, mezzi o animali, oltre che ad individuare i confini e i limiti delle proprietà private, prive di opere murarie o che possano avere rilevanza edilizia.

Si ritiene che possano rientrare in questa categoria:

- le siepi, le recinzioni in pali e rete;
- le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo;
- le ringhiere, i parapetti o i corrimano, fissati a terra o a muro in modo semplice senza opere murarie;
- tutti gli elementi amovibili utilizzabili per limitare e regolare l'accessibilità carrabile o pedonale a spazi di proprietà privata, come ad esempio sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori, oltre che qualsiasi altro manufatto acquistabile per questo scopo a libero mercato.

Per quanto riguarda specifiche disposizioni d'applicare sul territorio comunale si rimanda a quanto indicato nell'art. 3 dell'allegato n. 2 (Delimitazioni), al regolamento edilizio.

Capitolo III - Installazioni temporanee o stagionali

Il presente Capitolo regola le modalità e i criteri da seguire per installare nel territorio del comune di Borgo a Mozzano quei manufatti che rientrano nella categoria qualificata dalle disposizioni regionali vigenti come **“Installazioni temporanee e stagionali”**.

Per tutti i manufatti indicati nei successivi articoli, avendo la possibilità di rimanere installati solamente per un breve periodo, non è ritenuto necessario per la loro installazione ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica indicata all'art. 1. Per quei manufatti che vengono installati su area pubblica dovrà invece essere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento comunale.

Queste opere e manufatti, per loro natura servono per soddisfare esigenze contingenti e pertanto siano rimosse immediatamente dopo che è venuta meno l'esigenza per la quale sono state installate. Le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo ecc.) devono seguire i criteri indicati all'art. 1 e soprattutto garantire una facile rimozione, mediante semplice e completo smontaggio.

Riteniamo che la realizzazione di queste opere, per la breve durata e la loro natura temporanea non deve determinare alcuna modifica permanente e significativa dall'assetto urbanistico – edilizio dell'area sulla quale sono installate, come ad esempio il movimento di terra superiore a quello strettamente necessario alla pulizia del piano di posa, che può essere realizzata anche con mezzo meccanico adeguato alla rimozione della sola vegetazione spontanea nata sopra il terreno.

Le opere temporanee dovranno obbligatoriamente essere smontate completamente e immediatamente dopo la scadenza stabilita nei rispettivi articoli di seguito riportati, ripulendo completamente il suolo nel quale erano state installate, senza realizzare modifiche dello stesso, rispetto alla situazione che aveva prima della loro installazione. Anche la rimozione deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni relativi alla o smaltimento dei rifiuti, senza creare alcun tipo di emissione ed impatto ambientale. Il termine di 90 giorni è riferito all'anno solare.

Nel caso in cui le opere e i manufatti indicati nei successivi articoli non vengano rimosse entro il termine sopra indicato, il S.U.E. dopo l'accertamento del fatto, procederà ad emettere un provvedimento di diffida alla rimozione entro 15 giorni.

Qualora la rimozione non sia eseguita entro il termine fissato, sarà applicata a carico del proprietario la sanzione prevista dal presente regolamento, oltre all'attivazione delle procedure di segnalazione di abuso edilizio per il fatto che per la loro permanenza oltre i termini stabiliti li fa configurarsi come permanenti e pertanto realizzati senza i prescritti titoli edilizi attivando le sanzioni amministrative previste in questi casi dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.

Art. 8 - Piscine stagionali prefabbricate

Sono quei manufatti prefabbricati acquistati a libero mercato da installare nella resede di un edificio residenziale o di una unità immobiliare residenziale esistente, che abbiano la funzione di contenimento di acque dolci e potabili per lo svago mediante balneazione nel solo periodo estivo, dei residenti negli stessi.

L'installazione di piscine stagionali di questo tipo, generalmente in P.V.C. o altri materiali leggeri autoportanti, è consentita alle seguenti condizioni:

- siano semplicemente poggiate sul suolo o su pavimentazioni esistenti;
- siano realizzate di colori chiari;
- l'altezza massima delle acque contenute nella piscina non dovrà superare l'altezza per la quale è prescritta la presenza di un bagnino.
- non siano eseguiti alcun tipo di lavori di modifica dello stato dei luoghi per la loro installazione;
- al termine della stagione estiva siano subito rimosse ripristinando lo stato dei luoghi a prima della installazione;
- non sia utilizzata acqua proveniente dall'acquedotto pubblico e sia adeguatamente smaltita in fognatura l'acqua al momento dello svuotamento in fognatura.

Art. 9 - Serre stagionali da giardino

Sono quei particolari manufatti acquistati a libero mercato o realizzati assemblando materiali idonei secondo le indicazioni dettate al precedente art. 1 installati nella resede di un edificio o di una unità immobiliare esistente, allo scopo esclusivo di proteggere nel periodo autunno-invernale le essenze vegetali presenti nella stessa, coltivate in vaso o coltivate a terra e gli ortaggi coltivati.

Questi manufatti potranno essere installati solo per il periodo corrispondente alla stagione autunno-invernale e al termine della stessa dovranno obbligatoriamente sempre essere rimossi (durata massima circa 6 mesi). Questi particolari manufatti temporanei dovranno essere realizzati con struttura portante leggera e facilmente smontabile, come ad esempio: legno, metallo, plastica e sia il tamponamento che la copertura dovrà essere realizzata di materiale leggero e trasparente, come ad esempio: plexiglass, nylon. senza realizzare nessuna opera permanente.

Si potranno anche semplicemente installare direttamente sul posto manufatti prefabbricati acquistati a libero mercato, che presentano le stesse caratteristiche sopra indicate.

La superficie massima che si potrà realizzare per questo particolare tipo di serre è strettamente legata alla superficie occupata dalla piante che si intendono proteggere, oltre agli spazi di manovra necessari alla coltivazione.

Se sono realizzate per il riparo di piante in vaso, queste dovranno essere concentrate in un unico punto della resede, possibilmente nella porzione tergoale o comunque nella zona non visibile dalla sede stradale. Se invece servono a coprire piante a terra, dovranno avere le dimensioni massime necessarie a svolgere tale funzione.

Per quanto riguarda l'altezza, questa dovrà essere limitata a quella delle piante, qualora si superi l'altezza di mt. 1,00.

Art. 10 - Manufatti per copertura stagionale di impianti sportivi

Per quanto di competenza del presente regolamento si stabiliscono nei successivi paragrafi del presente articolo i criteri da seguire per la installazione nel territorio del comune di Borgo a Mozzano dei manufatti rientranti nella categoria indicata dalle disposizioni regionali in vigore come:

“le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a novanta giorni consecutivi”;

Questi manufatti che possono essere installati su area pubblica e su area privata costituita in questo caso dalla resede di un fabbricato.

Le dimensioni massime consentite sono strettamente legate con quelle effettivamente necessarie per coprire gli impianti sportivi già esistenti e gli spazi da utilizzare come percorsi che ne consentono l'accesso e la fruizione, mentre non sono consentiti superfici superiori per coprire altre parti della resede non occupata dagli impianti.

Non rientrano in questa categoria i manufatti che possono essere chiusi o avvolti in un punto della resede, nella quale rimangono comunque in modo permanente durante tutto l'anno, pur occupando una superficie minore rispetto a quando sono completamente aperti. In questi casi costruiscono opere di rilevanza edilizia e dovranno essere approvati con uno specifico titolo edilizio.

Questi manufatti dovranno comunque rispettare i criteri di cui al precedente Art. 1 e tutte le norme relative agli altri regolamenti comunali, come ad esempio quello della classificazione acustica e quello relativo al rispetto dell'Osservatorio astronomico per quanto riguarda gli impianti di illuminazione. Generalmente i 90 giorni previsti ricadono alla stagione invernale, nella quale si rilava la esigenza di permettere l'utilizzazione dell'impianto.

Art. 11 - Installazione stagioni per attività economiche

Per quanto di competenza del presente regolamento si stabiliscono nei successivi paragrafi del presente articolo i criteri da seguire per la installazione nel territorio del comune di Borgo a Mozzano dei manufatti rientranti nella categoria indicata dalle disposizioni regionali in vigore come:

“le installazioni stagionali, destinati ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni consecutivi, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti e altre strutture leggere di copertura e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo”;

Per questi particolari manufatti privi di rilevanza edilizia, a seguito del breve periodo consentito per la loro permanenza nella sede dell'attività di riferimento non si ritiene di dover stabilire particolari regole relativamente alle loro dimensioni, prescrivendo comunque il rispetto dei criteri di cui al precedente Art. 1.

Nel caso si vada a superare il periodo di tempo superiore ai 90 giorni, le opere acquisiranno di fatto rilevanza edilizia ai sensi di quanto stabilito dalla vigenti disposizioni regionali ed in particolare dell'art. 136 comma 2 lettera c bis) della L.R. n. 65 del 2014.

Le disposizioni sopra indicate riguardano i casi in cui i manufatti sono installati su area privata di pertinenza di un'attività produttiva o comunque di una di quelle sopra indicate.

Nel caso in cui si vada ad interessare con l'installazione il suolo pubblico, dovranno essere osservate come le disposizioni dettate dallo specifico regolamento comunale vigente e ottenuta preventivamente alla installazione la specifica autorizzazione di occupazione del suolo pubblico.

Art. 12 - Strutture temporanee per manifestazioni

Per quanto di competenza del presente regolamento relativamente ai manufatti rientranti nella categoria indicata dalle disposizioni regionali in vigore come:

“ le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a novanta giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle strutture”

Per questi manufatti non si ritiene di dover stabilire particolari regole relativamente alle loro dimensioni e caratteristiche per la installazione nel territorio del comune di Borgo a Mozzano, per il fatto che gli stessi sono strettamente collegati con la manifestazione per la quale vengono installati e considerato che gli stessi dovranno essere realizzati rispettando le specifiche regole della sicurezza previste per tutte le manifestazioni nella quali è previsto l'accesso di pubblico, soggette a specifici collaudi e verifiche.

Questi manufatti di fatto rimangono installati pochi giorni, comprendendo anche il montaggio o lo smontaggio dopo lo svolgimento della manifestazione per la quale sono stati installati e quindi il loro impatto sul territorio è minimo ed ininfluenza.

Art. 13 - Occupazione temporanea suolo privato e pubblico

Per quanto di competenza del presente regolamento si stabiliscono nei successivi paragrafi del presente articolo i criteri da seguire per la installazione nel territorio del comune di Borgo a Mozzano dei manufatti rientranti nelle categorie indicate dalle disposizioni regionali in vigore come:

- ✓ **“l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi”;**
- ✓ **“l’occupazione temporanea di suolo, anche pubblico o chiuso pubblico, di durata non superiore a novanta giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni e per attrezzature sportive”;**

Per questi particolari manufatti privi di rilevanza edilizia, a seguito del breve periodo consentito per la loro permanenza nella resede dell’attività di riferimento o sul suolo pubblico autorizzato non si ritiene di dover stabilire particolari regole relativamente alle loro dimensioni, prescrivendo comunque il rispetto dei criteri di cui al precedente Art. 1 e di quanto indicato nella specifica autorizzazione per quelli ricadenti sul suolo pubblico.

Capitolo IV

Installazione impiantistiche di modeste dimensioni

Il presente Capitolo regola le modalità e i criteri da seguire per installare nel territorio del comune di Borgo a Mozzano quei manufatti che rientrano nella categoria qualificata dalle disposizioni regionali vigenti come **“Installazione impiantistiche di modeste dimensioni”** ed in particolare i seguenti:

- ✓ **“ l’installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione”;**
- ✓ **“ le parabole satellitari condominiali e gli impianti esterni centralizzati di climatizzazione, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione”;**

Per questa particolare categoria di opere prive di rilevanza edilizia non si ritiene di specificare specifici criteri nel presente capitolo, ma di rimandare per la loro installazione al rispetto delle dettagliate disposizioni indicate nell’allegato n. 1 per i fabbricati e le relative resedi classificati di matrice antica e posti sotto una particolare tutela, considerando comunque obiettivo di qualità tale prescrizioni da utilizzare in modo facoltativo anche per tutti gli edifici che non risultano invece essere classificati.

Capitolo V - Elementi segnaletici e pubblicitari

Il presente Capitolo regola le modalità e i criteri da seguire per installare nel territorio del comune di Borgo a Mozzano quei manufatti che rientrano nella categoria qualificata dalle disposizioni regionali vigenti come **“elementi segnaletici e pubblicitari”** indicando i criteri da seguire per l’installazione nei successivi articoli e paragrafi.

Art. 14 - Insegne

Per quanto di competenza del presente regolamento si ritiene che possono rientrare nella categoria indicata dalle disposizioni regionali in vigore come **“le insegne di esercizio di attività commerciali, artigianali e industriali, turistico-ricettive, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e simili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione”** le insegne, i cartelli, i segnali luminosi od elettronici via cavo o con schermi modificabili e in generale tutti i mezzi pubblicitari atti a pubblicizzare prodotti, ditte o attività di ogni genere o per consentire la segnalazione e l’informazione pubblicitaria relativa alla presenza di attività commerciali, artigianali, professionali o di altri pubblici esercizi, all’interno di locali o fabbricati. Le insegne si dividono nelle seguenti tipologie:

- insegna interna all’infisso;
- insegna a muro o in facciata;
- insegna a bandiera;
- insegna con struttura portante poggiante su terreno.

§1 - Disposizioni generali

In tutto il territorio comunale è generalmente consentita l’installazione delle insegne e dei mezzi pubblicitari indicati nel presente capitolo. La loro installazione non costituisce attività edilizia e pertanto non è sottoposta ad alcuna preventiva autorizzazione o comunicazione al S.U.E., mentre sono fatte salve le autorizzazioni e i nulla-osta previsti per legge indicate nel successivo paragrafo §5, come nei casi in cui le strutture portanti delle insegne poggiate a terra necessitano per la loro stabilità di opere edilizie di rilevanza strutturale, fondazioni, colonne di sostegno e controventi, si dovrà per queste opere ottenere preventivamente alla installazione gli specifici titoli edilizi.

Le insegne e i mezzi pubblicitari possono essere installati alle aperture o sulle facciate del fabbricato, oltre che nelle resedi prospicienti o visibili da vie o spazi d’uso pubblico, nel rispetto dei criteri generali indicati di seguito:

- Sulla facciata di un fabbricato è generalmente ammessa l’installazione di una sola insegna per ogni attività presente nello stesso. E’ ammessa l’installazione di una ulteriore insegna con struttura di sostegno poggiata sul terreno, nei casi in cui l’attività produttiva di riferimento disponga di una area di pertinenza esterna.
- Le insegne e le scritte pubblicitarie dovranno contenere unicamente la denominazione della ditta e la qualità dell’esercizio o dell’attività a servizio della quale viene installata, nonché un contrassegno o emblema stilizzato. Sono vietate le insegne contenenti scritte pubblicitarie di prodotti specifici, ancorché prodotti o commercializzati dalla ditta.
- Le insegne luminose devono presentare una superficie illuminante con luce costante ed indiretta e rispettare le indicazioni dettate dalla Linea guida regionali sull’inquinamento luminoso in applicazione di quanto disposto dall’art. 125 del vigente Regolamento urbanistico. E’ categoricamente escluso il ricorso a luci intermittenti o a variazioni di colore. Non devono in alcun modo creare disturbo alle proprietà private poste nelle immediate vicinanze, sia prospicienti che laterali alla zona di installazione.
- Tutte le insegne dovranno essere adeguatamente ancorate al fabbricato garantendone la stabilità e per quelle installate sul terreno o a bandiera, i relativi sostenti dovranno essere progettati adeguatamente, verificandone la resistenza alle sollecitazioni a cui sono sottoposte (vento e sismica).

- Nel caso in cui sulla facciata o nell'apertura interessata dall'insegna siano presenti elementi di interesse storico o tipologico (come ad esempio sovrapporta o lunette dotate di inferriata o di altri elementi degni di tutela) l'apposizione di qualsiasi tipo di insegna non dovrà mai occultare a vista questi elementi e ne dovrà sempre garantire la conservazione e la visibilità
- L'aspetto esteriore delle insegne (sia per quanto attiene i colori che la grafica delle medesime) e la loro posizione sulla facciata o all'interno delle aperture deve in ogni caso risultare quanto più possibile coerente con i caratteri e gli allineamenti, perseguendo il miglior equilibrio cromatico ed architettonico con la medesima.

Per quanto di competenza del presente regolamento non si considera qualificabile come "insegna o mezzo pubblicitario" tutto ciò che viene esposto all'interno delle vetrine del locale produttivo anche se visibile dalla strada e tutto quelle che risulta qualificabile come cartelli indicatori stradali o comunque installati in quanto necessari ad indicare percorsi o direzioni da seguire per raggiungere la sede dell'attività o necessari per rispettare quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, quali ad esempio: uscite di sicurezza, cartelli segnalatici stradali, numerazione civica, ecc..

§2 - Disposizioni per l'installazione sui nuovi edifici


Generalmente nei progetti presentati per la realizzazione di nuovi edifici si dovrà già indicare quali zone della facciata sono destinate alla collocazione di insegne delle attività che vi si insedieranno. Le soluzioni proposte nel progetto dovranno comunque seguire le indicazioni generali sopra riportate, cercando di realizzare un inserimento delle insegne nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del nuovo fabbricato.

§3 - Disposizioni per l'installazioni su aree pubbliche

Quando le insegne e i mezzi pubblicitari trattati nel presente capitolo sono collocate o vanno ad invadere con la loro sporgenza il suolo pubblico, la sporgenza complessiva sull'area pubblica non potrà superare generalmente cm. 100 ed essere posizionate ad un'altezza dal suolo non inferiore:

- a metri 2,40 dalle strade pedonali o dai marciapiedi se presenti;
- a metri 4,50 dalle aree pubbliche destinate a parcheggio o al transito di veicoli;

Le insegne a bandiera non dovranno mai ostacolare la vista dei cartelli stradali esistenti ai conducenti degli autoveicoli. Per questo particolare tipo di insegne la possibilità di installarle rimane sempre condizionata al preventivo ottenimento della specifica autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, con la quale verrà verificata dai Servizi competenti la possibilità di installazione in relazione alla sicurezza stradale. Non è generalmente considerato occupato il suolo pubblico dalle insegne e mezzi pubblicitari quando sono poste sulla facciata ad un'altezza superiore a metri, 2,40 e non hanno una sporgenza superiore a cm. 20. Solo in questi casi sono liberamente installabili senza la specifica autorizzazione.



§4 - Deroghe

Derogano dalle norme indicate nel presente capitolo, le attrezzature destinate alla segnalazione di ospedali, farmacie, poste, telefoni, monopoli dello Stato ed altre sedi di uffici o servizi di pubblico interesse, per le quali s'intende ammessa l'installazione delle sole insegne che costituiscono lo schema grafico adottato uniformemente per tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni e i regolamenti propri di ciascuna amministrazione competente.

Le disposizioni indicate nel presente articolo non si applicano nelle aree e spazi destinati da specifici regolamenti alla installazione di mezzi pubblicitari. In questi casi si dovrà seguire le indicazioni direttamente indicate negli stessi.

Si potrà derogare alle disposizioni indicate nel presente capitolo, anche nei casi in cui le insegne e i mezzi pubblicitari da installare sono stati oggetto di una delle autorizzazioni indicate nel successivo paragrafo §4 e con l'autorizzazione sono state dettate, degli enti competenti, prescrizioni speciali che condizionano in modo diverso dai criteri indicati nel presente capitolo le modalità di installazione e le caratteristiche delle insegne o dei mezzi pubblicitari.

§5 - Pareri ed autorizzazioni obbligatorie per l'installazione

L'installazione delle insegne e degli altri mezzi pubblicitari regolamentante nel presente capitolo, rimane comunque soggetta all'ottenimento delle particolari autorizzazioni e nulla-osta previste dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed in particolare:

- Codice della Strada – L'autorizzazione è richiesta e rilasciata dall'ente proprietario della strada rispetto alla quale l'insegna è posta in posizione ortogonale, quando ne occupi la superficie anche in aggetto e quanto è comunque visibile dai mezzi in circolazione nei vari sensi di marcia sulla strada.
- Fabbricati o aree soggette ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. L'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità preposta alla gestione del vincolo, con le modalità stabilite dalle specifiche disposizioni;


Art. 15 - Insegne interne alle aperture

Rientrano in questa categoria tutte le insegne che verranno installate nella parte superiore dell'apertura di facciata, seguendone fedelmente l'andamento degli stipiti che delimitano l'apertura medesima e che rimarranno arretrate rispetto al filo esterno della facciata e degli stipiti.

Per progettare ed installare in modo corretto questa tipologia di insegna si dovranno seguire oltre ai criteri generali indicati nel precedente art. 1 quelli specifici riportati di seguito:

- non potranno avere un'altezza maggiore di cm. 60;
- nel caso in cui l'apertura interessata alla installazione dell'insegna presenti elementi architettonici di interesse storico o tipologico, così come definiti dal presente regolamento, l'installazione è consentita solo quando, per la particolare conformazione o dimensione del vano, sia possibile conseguire una soluzione progettuale compatibile con l'elemento di interesse storico o tipologico, garantendone la conservazione e la visibilità.

Per comprendere meglio i criteri sopra indicati si riportano di seguito alcuni schemi grafici esemplificativi, ma non esaustivi:



Art. 16 - Insegne sulla facciata


Rientrano in questa categoria tutte le insegne che verranno fissate per la loro lunghezza od altezza in aderenza al muro della facciata del locale di riferimento. Queste insegne dovranno essere installate simmetricamente sopra od in adiacenza alle aperture di accesso o delle vetrine destinate alla esposizione dei prodotti.


Per progettare ed installare in modo corretto questa tipologia di insegna si dovranno seguire oltre ai criteri generali indicati nel precedente art. 1 e quelli specifici riportati di seguito:

- se poste orizzontalmente, non potranno avere un'altezza maggiore di cm. 60 e una larghezza superiore a quella dell'apertura o delle vetrine di esposizione sottostanti, nei soli casi in cui le aperture o le vetrine dell'attività da segnalare abbiano una larghezza modesta tale da non consentire un'adeguata indicazione della ditta da pubblicizzare, l'insegna potrà occupare la lunghezza pari a più aperture o vetrine;
- per quelle poste verticalmente si dovrà progettare una insegna che abbia le dimensioni e la forma tale da rispettare le stesse proporzioni esistenti tra l'altezza e la larghezza delle aperture larghezza e comunque non dovranno avere dimensioni superiori a cm. 100 di larghezza e cm. 150 di altezza, considerato che dovranno essere posta ad una adeguata altezza dal suolo, almeno superiore alla metà dell'altezza dell'apertura adiacente.

Fanno inoltre eccezione alla prescrizione sopra indicate le installazioni effettuate in apposite rientranze storizzate già presenti sulla facciata.

Per comprendere meglio i criteri sopra indicati si riportano di seguito alcuni schemi grafici esemplificativi, ma non esaustivi:






Art. 17 - Insegne a bandiera

Rientrano in questa categoria tutte le insegne che verranno posizionate ortogonalmente alla facciata sulla quale viene appositamente ancorata la struttura di sostegno posta ad una adeguata altezza dal suolo.

Per progettare ed installare in modo corretto questa tipologia di insegna si dovranno seguire oltre ai criteri generali indicati nel precedente art. 1 quelli specifici riportati di seguito:


- dovranno essere posizionate alla minore distanza possibile dal filo della facciata in modo da evitare insegne con eccessiva sporgenza rispetto al fabbricato a cui sono ancorate;
- la struttura di sostegno dell'insegna dovrà essere poco visibile e non avere una sporgenza superiore al 30% della larghezza dell'insegna.
- dovranno essere leggere e poco impattanti, per questo dovranno essere coerenti con le linee architettoniche dei fabbricati ai quali sono ancorate;



§1 - Prescrizioni per le installazioni sugli edifici o centri di matrice antica

Nei centri e sugli edifici, classificati di matrice antica, le insegne a bandiera dovranno essere realizzate con soluzioni tipologiche tradizionali, come ad esempio braccio in ferro battuto verniciato e tabella pubblicitaria con disegnato il logo e la scritta dell'attività.

Sono vietate le insegne luminose, mentre è ammessa una illuminazione proiettata con apposite apparecchiature posizionate sull'insegna stessa o sulla facciata, purchè di modesta intensità luminosa e rispettosa dei criteri indicati nel precedente paragrafo 1 in relazione all'inquinamento luminoso. Riportiamo alcuni schemi di insegna a bandiera di tipologia tradizionale:




Art. 18 - Insegne su struttura portante poggiate su terreno

Rientrano in questa categoria tutte le insegne che verranno posizionate con apposite strutture di sostegno fissate a terra sul suolo privato. Questa particolare tipologia di insegne è generalmente installata fuori dei centri di matrice antica, in aree di pertinenza di fabbricati con attività produttive insediate negli stessi o negli spazi od aree presenti in adiacenza alla viabilità pubbliche, con lo scopo di segnalare la presenza di attività produttive presenti nelle immediate vicinanze.

È ammessa la installazione di una sola struttura portante di questo tipo all'interno della resede di un fabbricato con presenza di più attività, pertanto le varie insegne di riferimento delle singole attività dovranno essere posizionate su l'unica struttura ammessa, nella resede a comune.

Per progettare ed installare in modo corretto questa tipologia di insegna si dovranno seguire oltre ai criteri generali indicati nel precedente art. 1, quelli specifici riportati di seguito:

- le strutture portanti dovranno essere leggere e poco impattanti, per questo dovranno essere coerenti con le linee architettoniche dei fabbricati adiacenti;
- la struttura portante, se di altezza superiore a 3 metri, costituirà corpo fabbrica e pertanto dovrà rispettare le distanze previsti dal codice civile o dalle disposizioni normative della zona urbanistica nella quale viene installata, sia per quanto riguarda i confini, sia per quanto riguarda gli altri fabbricati se antistanti e finestrati. Potranno essere posizionate a distanza minore di quelle sopra indicate solo previo l'ottenimento delle autorizzazioni delle proprietà confinanti alla loro installazione;
- nel caso dei così detti "totem pubblicitari" questi dovranno avere un struttura portante che rimanga inglobata nella conformazione delle varie insegne posizionate sul totem;
- quando la struttura portante delle insegne assume per le sue caratteristiche costruttive rilevanza edilizia potrà essere realizzata solo dopo che sarà rilasciato il relativo titolo edilizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, salvo che la sua realizzazione non sia già stata prevista nel progetto con cui è stata autorizzata la costruzione del fabbricato sono insediate le attività produttive da pubblicizzare. Riportiamo alcuni schemi grafici esemplificati



Art. 19 - Cartelloni pubblicitari

Per quanto di competenza del presente regolamento si ritiene che possono rientrare nella categoria indicata dalle disposizioni regionali in vigore come “ **i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mezzi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione.**” le opere e i manufatti indicate nei seguenti paragrafi:

§1 - Cartelloni pubblicitari

Rientrano in questa particolare categoria tutti quei mezzi pubblicitari, così come definiti dal codice della strada, che vengono generalmente installati lungo le principali vie di comunicazione: comunali, provinciali e statali, comunque classificate.

Generalmente vengono installate da società private che gestiscono la pubblicità, affittando gli spazi realizzati una volta ottenute tutte le autorizzazioni previste dalle specifiche disposizioni normative, sia nazionali che regionali e nel rispetto dei regolamenti locali sulla pubblicità, diversi dal presente.

Sono generalmente installati sul suolo pubblico di proprietà dell’ente che gestisce la strada e pertanto si ritiene per quanto di competenza del presente regolamento che non sia da prevedere alcuna particolare prescrizione di natura locale relativamente alle modalità costruttive degli stessi, essendo già regolamentati da specifiche disposizioni ed in particolare dal Codice della strada.

L’autorizzazione rilasciata dall’ente proprietario della strada andrà ad indicare i criteri costruttivi e le relative prescrizioni per la loro installazione

Sono fatte salve anche per questi manufatti le disposizioni generali indicate al precedente art. 1 per quanto applicabili agli stessi, come in particolare l’obbligo di specifiche autorizzazione in relazione alla presenza di vincoli ed opere di rilevanza edilizia.



Art. 20 - Targhe indicanti arti , mestieri e professioni

Per quanto di competenza del presente regolamento si definiscono targhe i manufatti di modeste dimensioni installate allo scopo di evidenziare al pubblico la localizzazione di: attività professionali, servizi, enti, organizzazioni, istituzioni, associazioni o fondazioni culturali e politiche.

In tutto il territorio comunale è generalmente consentita l'installazione che non costituisce attività edilizia e per quanto di competenza del presente regolamento, non è sottoposta ad alcuna preventiva autorizzazione. Sono fatte salve le autorizzazioni e i nulla-osta previsti per legge indicanti nel successivo paragrafo §5 del precedente Art. 1.

Le targhe, quando apposte in facciata, dovranno avere dimensioni, materiali e foggia tali da ben armonizzarsi con l'aspetto esteriore dell'edificio e non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici e cromatici della facciata.

L'apposizione deve avvenire, in genere, ordinatamente in posizione orizzontale a lato del portone di ingresso dell'edificio in cui è situata l'attività o su una porzione di superficie muraria ed essere sufficientemente staccata da altri elementi o finiture architettoniche se presenti.


Non è comunque mai consentita la collocazione di targhe su porte, portoni, cancelli o altri tipi di infisso mobile che costituiscono una testimonianza significativa dal punto di vista storico, artistico ed ambientale e non potranno sovrapporsi ad elementi architettonici e decorativi dell'edificio quali: cornicioni, bugnati elementi in pietra elementi di arredo urbano, ecc. deve essere collocata.

In linea generale le targhe dovranno:

- avere dimensioni ridotte (si ritiene adeguata come massima 40 cm di larghezza e 30 cm d'altezza);
- non essere luminose;
- contenere unicamente la denominazione dell'attività segnalata, nonché il contrassegno o emblema stilizzato;
- essere collocate in una fascia compresa tra m. 1,30 e m. 2,00 dal piano di calpestio dell'ingresso dell'edificio;
- se collocate su aree pubbliche non debbono sporgere più di 5 cm. dal piano della facciata e non dovranno comunque ostacolare il passaggio dei pedoni nel caso in cui siano collocate su facciate confinanti con strade pubbliche;

Nel caso in cui sulla facciata di uno stesso immobile si presenti la necessità della apposizione di più targhe, le stesse dovranno avere carattere e materiale omogeneo ed essere comunque uniformi tra loro per dimensioni, materiali e colori ed essere possibilmente inserite in unico elemento di supporto.

E' ammesso collocare le targhe sulle resedi ancorandole al suolo con appositi elementi di sostegno ed ancoraggio o sulle recinzioni dei fabbricati dove è insediata l'attività segnalata. Anche per queste particolari tipologia di mezzo pubblicitario, si prescrive che nel caso in cui sia necessario installare più targhe all'interno della singola resede o della recinzione, queste dovranno essere collocate in un elemento unico di supporto costruito e collocato rispettando i criteri sopra descritti.



Capitolo VI - Ulteriori opere ed interventi o manufatti privi di rilevanza edilizia-urbanistica

Il presente Capitolo regola le modalità e i criteri da seguire per installare nel territorio del comune di Borgo a Mozzano quei manufatti che rientrano nella categoria qualificata dalle disposizioni regionali vigenti come “**opere ed interventi o manufatti privi di rilevanza edilizia urbanistica**” indicando i criteri da seguire per l’installazione nei successivi articoli e paragrafi.


Art. 21 - Tende da sole

Per quanto di competenza del presente regolamento si ritiene che possono rientrare nella categoria indicata dalle disposizioni regionali in vigore come: “ **le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici**” le opere e i manufatti indicate nei seguenti paragrafi:

§1 - Disposizioni generali

Per quanto di competenza del presente regolamento si stabilisce che in tutto il territorio comunale è generalmente consentita l’installazione di tende frangisole che riteniamo si possano suddividere nelle seguenti tipologie:

- tende mobili libere
- tende fisse regolabili



§2 - Tende mobili libere

Sono configurabili in questa tipologia, quelle tende realizzate con semplici teli colorati acquistati a libero mercato fissati con anelli od altri sistemi semplici che ne consentono lo scorrimento, al fabbricato o ad altri manufatti esistenti, prive di strutture e meccanismi prefabbricati di avvolgimento e che verranno rimosse al termine della stagione primaverile - estiva.

Questa tipologia di tende per il fatto che la loro installazione è stagionale e priva di elementi significativi che possano incidere sull'estetica e il decoro dei fabbricati, non è soggetta ad alcun tipo di autorizzazione e non deve seguire solo il criterio generale di avere una colorazione compatibile con l'assetto cromatico del fabbricato sul quale è montata.

§3 - Tende fisse regolabili

Sono configurabili in questa tipologia quelle tende acquistate a libero mercato che presentano una struttura leggera prefabbricata, generalmente realizzata in profilati di metallo o pvc, utilizzata per il sostegno orizzontale od anche verticale, che oltre a sostenerla nella posizione di apertura ne consente l'avvolgimento.

Queste strutture sono generalmente fissate al fabbricato e rimarranno in vista anche nel periodo in cui le tende sono riavvolte o chiuse.

La loro installazione non costituisce attività edilizia e per quanto di competenza del presente regolamento non è sottoposta ad alcuna preventiva autorizzazione, fatta eccezione per le autorizzazioni e i nulla-osta previsti per legge indicate al precedente art. 1 paragrafo §5 del precedente capitolo.

Per progettare ed installare in modo corretto i manufatti indicati nel presente articolo si dovranno seguire i criteri di seguito indicati:

- dovranno essere sempre di tipo e materiali tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'immobile sul quale devono essere installate e la colorazione deve essere uniforme o comunque compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata;
- quelle apposte sulla stessa facciata di un edificio dovranno avere uguali caratteristiche (materiale, forma e colore), anche di dimensioni diverse in relazione alle parti del fabbricato che intendono ombreggiare;
- sulle tende non devono essere riportate scritte o disegni particolari. Solo per le attività produttive è consentita l'indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio titolare dell'attività. L'indicazione consentita può diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore, purché sia assicurata la reciproca compatibilità;
- dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento.

Le principali tipologie di tende fisse regolabili, trattate dal presente paragrafo, si possono suddividere come di seguito: tende a sbraccio, tende verticali, tende con sostegno a terra ancorato alla facciata, tende con tutte le opere di sostegno a terra.

Le tende a sbraccio o quelle con sostegni a terra potranno essere installate anche per ombreggiare le terrazze praticabili, ma non sono installabili sulle coperture piane non praticabili. Dovranno sempre prevedere un idoneo meccanismo di avvolgimento e chiusura del telo orizzontale e verticale, utilizzando le varie modalità presenti in commercio.

Non potranno però essere tamponate con elementi verticali tali da renderle di fatto chiuse e utilizzabili come locali in modo permanente. Questo tipo di tenda non potrà inoltre costituire una sostituzione di una copertura permanente ed impermeabile della terrazza sulla quale è stata installata.

Nel rispetto delle condizioni sopra indicate potranno essere installate anche a servizio delle attività produttive per consentire lo svolgimento di attività fuori dall'edificio, purché siano comunque rispettate tutte le disposizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e rispettati i limiti di emissioni e rumori ammessi nell'esercizio tali attività.

§4 - Prescrizioni per le installazioni sugli edifici o centri di matrice antica

Le tende installate nella loro posizione chiusa con il telo avvolto non devono occultar o comunque sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico-architettonico-tipologico che caratterizzano la facciata, quali gli stipiti o le cornici delle aperture, gli eventuali soprauocce e rostre, ecc.

Per indicare le modalità da seguire per la loro installazione nei casi di presenza di elementi architettonici, si riportano di seguito alcuni schemi grafici esemplificativi sulle modalità di installazione. Preferibilmente le tende devono essere collocate all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche e devono essere del tipo a braccio estensibile, del tutto prive di appoggi e chiusure laterali.

Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende devono essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale ed essere installata in modo simmetrico tra loro e gli elementi della facciata.

Riportiamo di seguito alcuni schemi grafici esemplificativi e non esaustivi, relativi ai criteri sopra indicati:




§5 - Tende installate sul suolo pubblico

L'installazione delle tende che vanno ad interessare con la loro struttura chiusa o con i bracci aperti la sede di una strada pubblica è ammessa solo dopo che è stata richiesta ed ottenuta la specifica autorizzazione di occupazione per occupazione del suolo pubblico che dovrà rilasciare l'ente proprietario della strada nel rispetto degli specifici regolamenti.

Nel caso in cui la tenda venga installata su un marciapiede pubblico, la sua installazione è generalmente sempre possibile, pur dovendo anche in questo caso ottenere la preventiva autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, alla esclusiva condizione che la parte più bassa della tenda non abbia un'altezza inferiore a ml. 2,50 dal piano del marciapiede e un arretramento di cm 0,30 dal bordo esterno del marciapiede, se adiacente ad una area pubblica dove è presente il traffico veicolare.

Rimane comunque l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione alla installazione delle tende sul suolo pubblico di dover obbligatoriamente chiudere quotidianamente la tenda, facendola rientrare nello spessore minimo di sporgenza, nelle ore e nei giorni in cui l'attività è chiusa.



Art. 22 - Serramenti esterni, inferriate e simili

Per quanto di competenza del presente regolamento si ritiene che possono rientrare nella categoria indicata dalla disposizioni regionali vigenti in vigore, come: **l'installazione di serramenti esterni, quali persiane, inferriate, serrande e simili**” quei manufatti acquistati a libero mercato, che vengono semplicemente installati senza opere edilizie alle aperture presenti sulle facciate degli edifici e all'esterno degli infissi esistenti, allo scopo di oscurare e proteggere gli stessi dagli agenti atmosferici, come sole ed acqua, o per evitare l'intrusione di estranei.

Si evidenzia che non rientrano nella categoria gli interventi di installazione di nuovi infissi e la loro sostituzione con nuovi di diverso tipo, che continuano ed essere considerati interventi di manutenzione straordinaria, come rimangono di manutenzione ordinaria la riparazione e la sostituzione con infissi dello stesso tipo. se conformi alle tipologie prescritte dal presente regolamento.

Per questi manufatti non si ritiene di specificare particolari criteri nel presente capitolo, ma di rimandare per la loro installazione al rispetto delle dettagliate disposizioni indicate nell'allegato n. 1 per i fabbricati e le relative resedi classificati di matrice antica e posti sotto una particolare tutela, considerando comunque obiettivo di qualità tale prescrizioni da utilizzare in modo facoltativo anche per tutti gli edifici che non risultano invece essere classificati.

Art. 23 - Espositori, bacheche e simili

Per quanto di competenza del presente regolamento si ritiene che possono rientrare nella categoria indicata dalle disposizioni regionali in vigore come: **“l’installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi bancomat o per vendita automatizzata ”** quei manufatti prefabbricati che vengono installati all’esterno e di lato all’ingresso di una attività produttiva, quanto questa prospetta su uno spazio pubblico, con lo scopo di fornire al passante su uno spazio pubblico le immediate indicazione e notizie inerenti i servizi o beni offerti dall’attività stessa e la possibilità di acquistare direttamente i prodotti contenuti negli espositori, con metodo meccanico.

§1 - Disposizioni generali

In tutto il territorio comunale è generalmente consentita l’installazione che non costituisce attività edilizia e per quanto di competenza del presente regolamento, non è sottoposta ad alcuna preventiva autorizzazione, dei manufatti indicati nel presente capitolo. Sono fatte salve le autorizzazioni e i nullastosta previsti per legge indicate al paragrafo §5 del precedente Art. 1. Generalmente questi manufatti vengono installati, sulla facciata del fabbricato se l’ingresso dell’attività confina con lo spazio pubblico o all’inizio della proprietà prospettante lo spazio pubblico, se l’attività è separata dallo stesso da: cortili, giardini, percorsi privati o altro. Questi manufatti non debbono mai costituire elemento d’alterazione negativa dal punto di vista visivo e formale della facciata del fabbricato sulla quale sono posizionati. Pertanto devono essere studiati per trovare un’opportuna collocazione ed essere sempre di forme, dimensioni e materiali tali d’assicurare il rispetto delle cromie e delle caratteristiche architettoniche e decorative dell’immobile o della facciata sulla quale devono essere installate. In linea generale la loro installazione dovrà rispettare i seguenti criteri:

- avere dimensioni, materiali e foggia tali da ben armonizzarsi con l’aspetto esteriore dell’edificio e non comportare alterazioni incompatibili con le cromie i caratteri architettonici della facciata;
- essere realizzate con struttura semplice e ridotta nelle dimensioni dei profili, la eventuale illuminazione avverrà dall’interno con luce non fredda a basso voltaggio, nel rispetto delle specifiche disposizioni sull’inquinamento luminoso contenute nell’art. 83 paragrafo §7 del regolamento edilizio.
- collocazione tale da creare con le aperture presenti sulla facciata una adeguata simmetria ed armonia e con le linee geometriche della stessa;
- essere posizionate ad un’altezza che faciliti la vista, in modo da non interferire mai con cornici, bugnati, stucchi e qualsiasi altro elemento decorativo e architettonico ed essere sufficientemente staccate dagli elementi o finiture architettoniche presenti.
- contenere unicamente prodotti o notizie relative all’attività per la quale sono installate, senza contenere altre forme pubblicitarie;

se collocate su aree pubbliche non dovranno comunque ostacolare il passaggio dei pedoni nel caso in cui siano collocate su facciate confinanti con strade pubbliche

§2 - Le bacheche

Riguardano generalmente gli esercizi di ristorazione e per gli alberghi, hotel, pensioni e attività non commerciali, ma di servizio quali: farmacie, pubblica assistenza, associazioni.

§3 - Mostre e espositori e vendite automatizzate

Riguardano esclusivamente le attività commerciali e artigianali, che ritengano necessaria per mettere a disposizione del pubblico informazioni sull’attività produttiva svolta e in esposizioni i prodotti gestiti, senza che sia necessario accedere all’interno l’attività stessa o che possono essere venduti direttamente prelevandoli dallo stesso espositore, mediante metodo meccanizzato

§4 Bancomat

Riguardano generalmente gli edifici utilizzati come banche.

§5 - Cassette postali

Per quanto di competenza del presente regolamento si riportano di seguito i criteri da seguire per l'apposizione sulle facciate dei fabbricati o sulle recinzioni, delle cassette postali confinanti o visibili da aree pubbliche. Generalmente è preferibile l'installazione di nuove cassette postali all'interno degli edifici o la scelta della soluzione di inserimento nella muratura della sola fessura di ingresso allineata al piano della facciata.

Le cassette postali da installare necessariamente sulla facciata o sulle recinzioni della resede devono trovare una opportuna collocazione ed essere sempre di tipo, materiale tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'immobile o recinzione sulle quali devono essere installate e la colorazione deve essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata o delle recinzioni su cui sono installate. Preferibilmente le cassette postali apposte sulla stessa facciata di un edificio dovranno avere uguali caratteristiche (materiale, forma e colore).

Esse non devono inoltre occultare o comunque sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico, architettonico e tipologico che caratterizzano la facciata, quali gli stipiti o le cornici delle aperture, ecc.

Nel caso di installazione sui cancelli, se possibile, si consiglia la collocazione delle suddette cassette postali sulla facciata interna del cancello, non aggettanti sulla pubblica via; è preferibile la forma semplice, la dimensione contenuta, dello stesso materiale e colore del cancello.

E' generalmente ammessa la formazione di buche per lettere, con retrostante cassetta interna, su porte, portoni, cancelli o altri tipi di infisso mobile che costituiscono una testimonianza significativa dal punto di vista storico, artistico ed ambientale.

Sono da conservare e restaurare, se necessario, quelle storiche se ubicate sul muro in facciata o sul portone d'ingresso.

Art. 24 - Coperture retrattili a servizio degli insediamenti produttivi

Per quanto di competenza del presente regolamento si ritiene che possono rientrare nella categoria indicata dalle disposizioni regionali in vigore come: **"le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci"**: l'installazione di tunnel mobili prefabbricati acquistati a libero mercato e poste a servizio di insediamenti produttivi, o comunque con destinazione ad essi assimilabile.

L'installazione di questi manufatti è generalmente consentita in tutto il territorio comunale, con esclusione dei centri e dei fabbricati di matrice antica, purchè sia strettamente complementare e funzionale alla effettiva attività esercitata nello stabilimento a servizio del quale devono essere installati. Il manufatto dovrà essere acquistato e installato tenendo conto del contesto urbano nel quale si inseriscono, rispettando i criteri di decoro e di adeguato inserimento cromatico e formale indicati al precedente art. 1 del presente capitolo ed in particolare dovrà comunque rispettare le seguenti condizioni e prescrizioni:

- assolvere esclusivamente alla funzione di carico, trasporto e scarico a servizio dell'attività produttiva esercitata nell'immobile principale e pertanto in tale veste dovranno essere posizionati sul prospetto fornito d'adeguati portoni carrabili d'accesso all'interno del fabbricato;
- essere realizzati con strutture leggere completamente amovibili tali da assolvere alla funzione di mobilità richiesta;
- avere dimensioni e consistenza tali da configurarsi sempre e comunque come opere accessorie e complementari rispetto all'attività esercitata alla quale dovranno risultare asservite, avuto riguardo anche dell'incidenza rispetto all'inserimento con il contesto urbano;
- scorrere su ruote o su binario. Nel caso di binario sono ammessi esclusivamente i lavori di ancoraggio degli stessi ad una pavimentazione esistente o al terreno naturale mediante elementi prefabbricati appositamente forniti dalla ditta produttrice del manufatto;
- nel caso sia necessari alla costruzione di una pavimentazione o di fondazioni di ancoraggio dei binari, queste dovranno essere autorizzate preventivamente alla installazione del tunnel mobile utilizzando gli specifici titoli edilizi previsti dalle disposizioni nazionali, regionali;
- si dovranno inoltre rispettare le norme di prevenzione incendi, se dovute.